



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32327** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 88942** depositato in data **17 luglio 2018** e riferibile all'agente contabile **FERRO RENATO**, economo dell'Università degli studi di Padova per l'esercizio 2017, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTTSLV81P58F382K, e dall'avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. BRSMTN84C52G224Y, con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it, martina.brasson@ordineavvocatipadova.it;

Vista la relazione **n. 682** del **3.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'agente contabile in data 4 marzo

	2025 a mezzo degli Avv.ti Silvia Muttoni e Martina Brasson;	
	Esaminati gli atti di causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 26 marzo 2025, celebrata con l’assistenza	
	del funzionario dott. Marco Greggio, il giudice relatore, Cons. Roberto	
	Angioni, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore	
	generale Massimiliano Sutto, e gli Avv.ti Silvia Muttoni e Martina Brasson,	
	come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n.682/2024 del 3.12.2024 , il magistrato istruttore del conto	
	giudiziale n. 88942 riferibile all’agente contabile FERRO RENATO ,	
	economo dell’Università degli studi di Padova per l’esercizio 2017, riferiva	
	al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- in data 3 dicembre 2019 veniva acquisito il conto giudiziale n.63078	
	costituito dalla collazione di n.67 conti giudiziali, con unica firma digitale,	
	apposta in data 17 luglio 2018 dal dr. Marco Porzionato, all’epoca Direttore	
	dell’Area Finanza, senza chiarimenti in ordine alla sua posizione di agente	
	contabile o di mero responsabile del procedimento ai fini della trasmissione	
	del conto.	
	- provvedutosi alla suddivisione della resa, attribuendo a ciascun conto un	
	proprio numero, il conto - relativo alla gestione del fondo economale della	
	Scuola Galileiana di studi superiori, non sottoscritto dall’agente e costituito	
	dalla stampa del “registro economale” estrapolato dal sistema gestionale U-	
	GOV in uso presso l’Ateneo - veniva considerato come conto compilato	
	d’ufficio da sottoporre all’esame del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma	
	3, c.g.c. (in quanto la stampa era avvenuta a cura di soggetto diverso	
	2	

	dall'agente e ben oltre il termine di 60 gg. dalla chiusura dell'esercizio ex	
	art.139, comma 1 CGC);	
	- non erano stati depositati i provvedimenti di nomina degli agenti contabili	
	(ma solo un elenco dei loro nominativi alle date del 31 dicembre 2017 e del	
	19 giugno 2018) né il provvedimento di parificazione e la relazione	
	dell'organo di controllo interno. Tuttavia, quanto alla parificazione, nel corso	
	dell'istruttoria l'Ateneo aveva chiarito che la stessa risultava dallo stesso	
	registro informatico del fondo economale ed era stata comunque attestata dal	
	dirigente dell'area finanziaria mediante la nota di risposta prot.314958 del	
	17.7.2024, ferme restando le criticità derivanti dalla coincidenza, nella	
	persona del dott. Porzionato, di tale dirigente con il soggetto che aveva	
	provveduto alla compilazione e alla trasmissione del conto;	
	- quanto ai profili inerenti alla compilazione del conto, pur tenute presente	
	diverse incongruenze della regolamentazione interna (di fatto costituita	
	dall'art.65 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la	
	contabilità; da circolari interne esplicative; e, di fatto, da limiti e parametri	
	impostati nel sistema gestionale operativo) emergevano alcune criticità della	
	gestione che ad avviso del magistrato istruttore non consentivano di ritenere	
	regolare il conto e di disporre il discarico dell'agente.	
	Nel dettaglio si segnalava che:	
	a) veniva in concreto utilizzata una modalità di rimborso di spese in favore	
	dell'economo che, di fatto, superava la competenza assegnata al Consiglio	
	del centro di spesa per la reintegrazione del fondo, consentendo nel concreto	
	una gestione libera del fondo economale da parte dell'economo stesso (il	
	quale, attraverso il sistema gestionale, poteva selezionare le spese di cui	
	3	

	chiedeva il reintegro, tra tutte quelle già registrate, provvedendo in via	
	autonoma al reintegro, ricoprendo egli al contempo anche la posizione di	
	Segretario del Centro Autonomo di Gestione). Attraverso il meccanismo del	
	reintegro in corso di esercizio, il fondo era stato utilizzato oltre il limite dello	
	stanziamento (euro 3.000,00, uscite, al lordo del fondo, di euro 5.083,49),	
	permettendo così di sostenere spese in misura ampiamente superiore a quella	
	preventivata a budget per il fondo economale, in violazione del principio di	
	programmazione e delle ordinarie procedure di spesa;	
	b) risultavano effettuati acquisti di valori bollati (marche da bollo e/o	
	francobolli), ma non veniva allegato il correlato conto da ritenersi, invece,	
	necessario in quanto rappresentativi di una distinta gestione a materia da	
	rendicontarsi separatamente (Sez. Liguria, n. 36/2024; Sez. III App. n.	
	542/2017);	
	c) si provvedeva al rimborso di spese non ammissibili a carico del fondo	
	economale che, pur in assenza di specifica disciplina regolamentare per il	
	fondo economale, riguardava tipologie di spesa (rimborso spese studenti;	
	rimborso spese di viaggio per attività istituzionali; materiale di consumo per	
	attività istituzionali), assunte in contrasto con le indicazioni ANAC e con la	
	specifico disciplina regolamentare dell’Ateneo concernenti spese per	
	convegni ed eventi similari, spese di rappresentanza, spese per ricerca, spese	
	per l’acquisto di beni e servizi.	
	Emergevano, inoltre, ulteriori profili di illegittimità in ordine alle modalità di	
	redazione del documento di rendicontazione posto che:	
	a) lo stesso, pur riportando per ogni registrazione di spesa il numero	
	progressivo, risultava carente quanto a: 1) indicazione specifica di talune	
	4	

	spese effettuate (in molti casi indicate con causali generiche o cumulative);	
	2) genericità del riferimento a documenti gestionali interni al sistema contabile da riscontrare con la contabilità analitica e generale); 3) concreta trasparenza circa le modalità di utilizzo del fondo (pagamenti o rimborsi) da parte dell'economo (non sempre erano indicati i nominativi dei soggetti che avevano sostenuto la spesa o in favore dei quali la stessa era stata sostenuta) con sostanziale vanificazione della portata dell'art. 140, comma 2, del D.lgs. 174/2016 (secondo il quale l'esame del conto deve potersi effettuare sulla base delle risultanze indicate nel modello e la documentazione relativa al conto va allegata solo ove espressamente richiesto dalla legge o dalla Corte);	
	b) le registrazioni delle spese erano cumulative e non omogenee divenendo impossibile valutarne compiutamente l'inerenza;	
	c) le causali delle spese erano generiche e talora addirittura neppure descrittive del bene;	
	d) non sempre erano indicati i nominativi dei soggetti che avevano sostenuto la spesa o in favore dei quali la stessa era stata sostenuta.	
	2. Ritenuto che le sopra indicate irregolarità non consentissero la dichiarazione di regolarità del conto e della relativa gestione, con conseguente preclusione del discarico dell'agente, il magistrato istruttore chiedeva di sottoporre il conto al giudizio della Sezione.	
	3. Con memoria del 4 marzo 2025 l'agente contabile, costituitosi a mezzo dell'Avv. Silvia Muttoni e dell'avv. Martina Brasson, contestava le conclusioni del magistrato istruttore e chiedeva, eccetto il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 150 CGC, che si dichiarasse in via preliminare l'estinzione del conto e comunque l'improcedibilità e	
	5	

	l'inammissibilità del giudizio, insistendo nel merito per la dichiarazione di	
	regolarità del conto, l'intervenuta prescrizione per qualsiasi eventuale ipotesi	
	di responsabilità e obbligazione a carico dell'agente nonché l'accertamento	
	dell'assenza di ammanchi e conseguenti obbligazioni di restituzione a carico	
	dell'agente o di sua responsabilità amministrativo-contabile e conseguente	
	suo discarico.	
	Richiamata anzitutto la complessità della struttura e dell'organizzazione	
	dell'Università di Padova, variamente articolata, nonché l'avvenuto	
	passaggio da una contabilità finanziaria ad una economico-patrimoniale (con	
	l'adozione di un budget economico e degli investimenti in luogo del bilancio	
	preventivo) ed evidenziato che in tale sistema la gestione finanziaria spetta ai	
	Centri Autonomi di gestione ed il fondo economale assurge a mera modalità	
	di pagamento per spese minute, l'agente contabile rilevava:	
	- in via preliminare, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.150 CGC,	
	risultando il conto trasmesso in data 17.7.2018, con PEC prot. 314958,	
	mentre la relazione di irregolarità risultava sottoscritta ad oltre 5 anni di	
	distanza in data 3.12.2024.	
	- sulla mancata sottoscrizione del conto, di aver agito secondo prassi ed in	
	ossequio alla normativa interna per la compilazione del " <i>Registro Fondo</i>	
	<i>Economale</i> ", attraverso il progressivo aggiornamento del sistema gestionale	
	informatico U-GOV in uso l'Ateneo, provvedendo alla chiusura del conto	
	entro il 31 dicembre 2017.	
	- sulla mancata parificazione del conto, che la stessa risultava in verità	
	altrimenti acclarata nel corso dell'istruttoria;	
	- con riferimento alla relazione degli organi di controllo interno ex art.139,	
	6	

	comma 2, che il collegio dei revisori dei conti - con verbale n. 6 del	
	25/05/2018 - aveva effettuato compiuta valutazione delle risultanze	
	contabili, rimanendo irrilevante che la stampa dei conti giudiziali fosse	
	avvenuta in data successiva, per le diverse considerazioni svolte nella	
	memoria difensiva in ordine al funzionamento del sistema contabile U-GOV	
	ed alla sua verificabilità da parte dell'Organo di revisione.	
	- per quanto riguardava le presunte mancanze della normativa interna	
	all'Ateneo - all'epoca costituita dal solo art. 65 del RAFC - che il ruolo di	
	mero esecutore dell'agente contabile escludeva la possibile ascrivibilità al	
	medesimo delle criticità rilevate dal magistrato istruttore, sia in riferimento	
	alla dotazione del fondo ed alle sue reintegrazioni, sia per l'ammontare delle	
	spese sostenute e la procedura seguita, sia, infine, quanto agli ulteriori	
	adempimenti per la gestione ed il riversamento finale della gestione (come	
	meglio specificato anche ai punti 5-6-7-8-10 della memoria difensiva);	
	- circa le modalità di registrazione delle operazioni contabili, che il manuale	
	<i>"Fondo economale U-GOV istruzioni tecnico operative"</i> consentiva il	
	pagamento di spese "non documentate", attestate da scontrini e ricevute,	
	prevedendo poi lo stesso regolamento di Ateneo all'art.65 cit. di poter	
	procedere sia mediante pagamento diretto, sia mediante rimborso della	
	spesa;	
	- in relazione alle censure concernenti lo sfioramento della dotazione del	
	fondo economale, che l'Ateneo non aveva mai interpretato tale soglia quale	
	limite massimo di spesa e che, dunque, aveva consentito la reintegrazione	
	dello stesso, peraltro sempre mantenuta entro il tetto di euro 10.000,00	
	previsto dal RAFC, non sussistendo uno stanziamento a budget;	
	7	

	- quanto al rimborso di spese asseritamente non ammissibili – che, nel 2017,	
	l’Ateneo non era dotato di uno specifico atto regolamentare sull’utilizzo del	
	fondo economale e sulle specifiche tipologie di spesa che potevano essere	
	sostenute con tale strumento e che né il Collegio dei revisori né il Direttore	
	generale, in occasione dei vari reintegri, avevano mai rilevato alcuna	
	irregolarità (visto, tra l’altro, che con la successiva regolamentazione del	
	D.R. n.53/2021 le stesse tipologie di spesa contestate erano state	
	espressamente riconosciute come ammissibili e pertinenti). In ogni caso si	
	trattava di spese di minuta entità, effettuate in via di urgenza e necessità, in	
	buona fede, per esigenze istituzionali ad evitare inutili e negativi aggravii	
	dell’attività amministrativa.	
	- che, quanto agli ulteriori profili di criticità, si era adeguato alla	
	regolamentazione ed alla prassi vigenti anche in considerazione dei vincoli	
	derivanti dal sistema operativo utilizzato.	
	4. All’udienza odierna il Pubblico Ministero, tenuto conto della natura delle	
	irregolarità contestate e degli orientamenti in merito della giurisprudenza	
	contabile, concludeva, in via preliminare, per il rigetto dell’eccezione di	
	estinzione e la dichiarazione di improcedibilità del conto e, nel merito, per la	
	dichiarazione di irregolarità e il non discarico dell’agente.	
	La difesa dell’agente contabile si riportava agli scritti difensivi e confermava	
	le conclusioni assunte in atti	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. Alla luce del quadro normativo e degli elementi documentali acquisiti agli	
	atti di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i	
	presupposti per ritenere intervenuta l’estinzione del giudizio sul conto, ai	
	8	

	sensi dell’art. 150 c.g.c., il quale dispone che “il giudizio sul conto si	
	<i>estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria</i>	
	<i>della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista</i>	
	<i>dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del</i>	
	<i>contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del</i>	
	<i>pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione</i>	
	<i>d'udienza”.</i>	
	Al riguardo, il Collegio rileva quanto segue:	
	a) l’agente contabile, a seguito della fissazione d’udienza, ha eccepito	
	l’estinzione del giudizio sul presupposto della tardività della relazione del	
	magistrato istruttore dimostrando che il conto di cui è causa era stato	
	presentato – per la prima volta - in data 17 luglio 2018 tramite pec (come da	
	ricevuta della comunicazione) e che, conseguentemente, il deposito della	
	relazione ai sensi dell’articolo 145, comma 4, c.g.c. era avvenuto oltre il	
	termine quinquennale e cioè in data 3 dicembre 2024;	
	b) a fronte di tale specifica contestazione, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero, all’udienza di discussione, si è, tuttavia, limitato a contestare	
	genericamente l’intervenuta estinzione, concludendo per l’irregolarità del	
	conto senza prendere posizione sulla preliminare eccezione dell’agente	
	contabile;	
	c) nella relazione di irregolarità, il giudice istruttore aveva indicato, come	
	data di deposito del conto, il giorno 3 dicembre 2019, data nella quale la	
	Segreteria della Sezione risulta aver acquisito nel sistema informatico della	
	Corte (SIRECO) il conto cumulativo n. 63078 poi suddiviso in singoli conti	
	per anno e per agente contabile;	
	9	

	d) dall'esame del fascicolo informatico risulta che, effettivamente, solo in	
	data 3.12.2019 vi è stata l'acquisizione a sistema del conto in esame e che la	
	relazione di irregolarità risulta sottoscritta ed inserita a SIRECO in data	
	3.12.2024.	
	6. Ciò premesso in punto di fatto, sia alla data di deposito indicata dalla	
	difesa degli agenti dell'Università (17 luglio 2018), sia a quella evincibile da	
	SIRECO (3 dicembre 2019) erano pienamente applicabili sia l'art. 140, c. 3,	
	c.g.c. (<i>"Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in</i>	
	<i>giudizio"</i>) sia l'art. 150, c. 1, c.g.c., secondo cui <i>"il giudizio sul conto si</i>	
	<i>estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria</i>	
	<i>della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista</i>	
	<i>dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del</i>	
	<i>contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del</i>	
	<i>pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione</i>	
	<i>d'udienza"</i> . Tali norme, infatti, si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 3,	
	dell'Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, a tutti i conti giudiziali	
	presentati successivamente al 7 ottobre 2016, indipendentemente	
	dall'esercizio cui si riferiscono, e, come chiarito da condivisibile	
	giurisprudenza, l'estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo,	
	fondandosi su esigenze di certezza giuridica e di tutela dell'agente contabile	
	Va, altresì, osservato che, alla data del 17 luglio 2018, non era ancora	
	definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO (Sistema Informativo	
	Resa Elettronica Conti), implicante, solo dopo l'approvazione definitiva	
	delle direttive tecniche intervenute con decreto del Presidente della Corte dei	
	conti n. 126/2022, la necessità di procedere alla resa del conto	
	10	

		esclusivamente mediante tale sistema informatico.	
		Alla medesima data, infatti, era ancora possibile e consentito provvedere al	
		deposito mediante invio di posta elettronica certificata, secondo la disciplina	
		transitoria di cui al punto 7.1, comma 2, delle istruzioni tecnico operative	
		allegate al decreto Presidente della Corte dei conti n. 98/2015 (“Prime regole	
		tecniche ed operative per l’utilizzo della posta elettronica certificata nei	
		giudizi davanti alla Corte dei conti”), a termini del quale <i>“In via transitoria,</i>	
		<i>nelle more della registrazione al SIRECO, è consentito l'utilizzo della PEC</i>	
		<i>per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali e dei relativi atti e</i>	
		<i>documenti, come previsto dall’articolo 13 del decreto”.</i>	
		7. Il medesimo decreto presidenziale del 2015 disciplinava, in via generale,	
		all’art. 5, la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla Sezione	
		Giurisdizionale di atti e documenti (commi 2-4-5), nonché la trasmissione di	
		atti processuali (comma 8). In particolare, per quanto qui rileva, il comma 4	
		disponeva che <i>“La trasmissione per via telematica si intende perfezionata,</i>	
		<i>per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di</i>	
		<i>avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del</i>	
		<i>destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta</i>	
		<i>di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica</i>	
		<i>certificata del mittente”</i> ; mentre, quanto al deposito degli atti processuali, il	
		successivo comma 8, prevedeva specificamente che <i>“Nel caso di deposito di</i>	
		<i>atti o documenti processuali a mezzo posta elettronica certificata le</i>	
		<i>Segreterie delle Sezioni giurisdizionali confermano al mittente entro il</i>	
		<i>giorno lavorativo successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il</i>	
		<i>relativo numero di protocollo e l'avvenuta presa in carico dell'atto o</i>	
		11	

documento”.

8. È opportuno, inoltre, considerare che proprio al fine di conferire certezza al momento del deposito del conto, anche la disciplina operativa SIRECO, definitivamente entrata in vigore solo con l’emanazione del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, ha introdotto una sequenza di adempimenti finalizzati a dare immediata evidenza dell’avvenuto deposito entro termini temporali certi e di fatto immediati, essendo previsto all’art. 10 di tale ultimo decreto che: *i conti giudiziali e i relativi documenti a esso allegati sono depositati presso le competenti Sezioni giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO. Al completamento della procedura di upload del conto e degli allegati depositati unitamente a esso, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito all'accettazione da parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle date del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso di anomalie tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto mediante PEC”.* In proposito, le Istruzioni operative riferite al predetto decreto precisano che “*la procedura SIRECO individua due momenti di perfezionamento della resa del conto, costituiti da due distinti invii di messaggi verso l’indirizzo PEC registrato in fase di compilazione: il primo momento è l’attestazione della data e del numero della resa inviata; il secondo momento attesta la data di accettazione della resa, con una contestuale comunicazione del numero del conto giudiziale registrato nel sistema informativo GIUDICO, o il rigetto della stessa da parte della Segreteria, con indicazione della motivazione”.*

	9. Alla luce del predetto quadro normativo e tenuto conto della	
	documentazione in atti, il Collegio ritiene che - sia se si ritenga applicabile la	
	disciplina generale di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto n. 98/2015,	
	sia se si qualifichi il conto giudiziale come atto "processuale" e, come tale,	
	soggetto al comma 8 - il deposito dei conti dell'Università di Padova -	
	secondo la documentazione prodotta dagli agenti dell'Ateneo - avvenuto	
	tramite PEC in data 17 luglio 2018, avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo	
	entro il 18 luglio 2018 (con attribuzione di un numero di protocollo).	
	Secondo quanto emerge dagli atti, la presa in carico dei conti inviati con	
	posta elettronica a quella data non risulta, tuttavia, essersi formalmente	
	perfezionata a seguito di disfunzioni operative connesse all'avvio del nuovo	
	applicativo e, anche, all'accertata, prolungata, interruzione del sistema	
	SIRECO.	
	L'acquisizione al sistema informatico del conto di cui è causa risulta sia	
	avvenuta solo il giorno 3 dicembre 2019 e cioè all'esito del reinvio da parte	
	dell'Università, tramite applicativo, del medesimo conto cui veniva attribuito	
	il numero 63078. Ne consegue che il magistrato istruttore, nella relazione di	
	irregolarità, ha preso a riferimento (non risultando a sistema la presa in	
	carico del conto nel 2018) la data del deposito tramite SIRECO, data che,	
	peraltro, trova conferma anche nel sistema GIUDICO di acquisizione in	
	automatico dei predetti dati. In assenza di una pronuncia collegiale di	
	estinzione né di evidenza, a sistema, del precedente deposito, non vi era	
	ragione per procedere diversamente.	
	Solo in fase successiva, e in particolare in occasione della trattazione	
	collegiale nel contraddittorio tra le parti, è stato possibile accertare che il	
	13	

	deposito era già stato effettuato a mezzo PEC nel 2018. In tale contesto,	
	l'attività istruttoria, condotta ai sensi dell'art. 145 c.g.c., ha consentito la	
	ricostruzione completa della vicenda, rendendo possibile sottoporre al	
	Collegio la valutazione definitiva sull'eccezione estintiva.	
	10. Tutto ciò premesso, considerato che la relazione istruttoria ex art. 145,	
	comma 4, è stata depositata in data 3 dicembre 2024, oltre il quinquennio	
	decorrente dal 18 luglio 2018, il giudizio in epigrafe deve ritenersi estinto	
	per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.g.c. L'effetto	
	estintivo, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, si produce <i>ex lege</i> ,	
	indipendentemente da una pronuncia formale, la quale è tuttavia necessaria	
	per l'adozione delle conseguenti determinazioni in ordine alla	
	comunicazione all'amministrazione e al pubblico ministero e alla	
	restituzione degli atti.	
	11. Deve puntualizzarsi, quanto al successivo invio del medesimo conto	
	tramite SIRECO - avvenuto in data 3 dicembre 2019 nel corso della fase di	
	transizione al nuovo sistema informativo e in assenza, a quella data, di una	
	puntuale disciplina (intervenuta solo con l'emanazione del decreto del	
	Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022) - che allo stesso	
	non può essere attribuita alcuna valenza interruttiva o novativa del termine	
	decadenziale.	
	Va, al riguardo, ribadito che l'interruzione del termine in esame è prevista, in	
	via tassativa, nelle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore - quali	
	il deposito della relazione di cui all'art. 145, comma 4, c.g.c., o le	
	contestazioni sollevate dall'amministrazione, dagli organi di controllo o dal	
	pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione d'udienza - e che, in	
	14	

	ogni caso, riconoscere al reiterato deposito dei conti l'effetto di una “nuova”	
	costituzione in giudizio dell'agente contabile (ai sensi dell'art. 140, comma	
	3, c.g.c.), con la conseguente riapertura dei termini decadenziali,	
	equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione o interruzione non	
	prevista da alcuna disposizione normativa, consentendo in tal modo una	
	dilazione indefinita del perfezionamento del deposito. Un'interpretazione	
	siffatta risulterebbe, inoltre, incompatibile con la coerenza sistematica della	
	normativa e, in particolare, con la disciplina del rifiuto alla resa, che deve	
	parimenti compiersi entro i termini stabiliti dalla normativa vigente,	
	mediante la tempestiva restituzione degli atti e/o il formale diniego del	
	deposito.	
	12. In ultimo, tenuto presente il lasso temporale intercorso nel caso di specie	
	tra il deposito del conto il 17 luglio 2018 e la relazione di irregolarità	
	depositata il 3.12.2024, nessun rilievo assume la disciplina sulla sospensione	
	feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 o quella della sospensione	
	prevista dalla normativa emergenziale di cui all'art. 85 D.L. n.18/2020,	
	peraltro entrambe di incerta applicabilità (vedi Corte dei conti Sez.	
	Giurisdizionale Sicilia n. 22/2023; Corte dei conti Sez. Giurisdizionale	
	Veneto n. 36/2014) trattandosi di attività – svolta in pendenza di giudizio -	
	demandata al Giudice istruttore.	
	13. Alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, non merita	
	accoglimento l'istanza formulata dalla difesa degli agenti contabili	
	convenuti, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 9, par.	
	1, Reg. (UE) 2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi della	
	richiesta di oscuramento. In particolare, la sentenza non contiene dati	
	15	

